



COMUNE DI TREVI

(Provincia di Perugia)

## REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

E DELL'UTILIZZO DEL LOGO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/03/

## INDICE:

- **ARTICOLO 1 ( Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni )**
- **ARTICOLO 2 (Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale)**
- **ARTICOLO 3 ( Forme di Patrocinio Comunale )**
- **ARTICOLO 4 (Procedure per la concessione di patrocini )**
- **ARTICOLO 5 ( Concessione del patrocinio )**
- **ARTICOLO 6 (Utilizzo dello stemma/logo)**
- **ARTICOLO 7 (Utilizzo non autorizzato o improprio)**
- **ARTICOLO 8 ( Disposizioni finali )**

**Articolo 1**  
**( Oggetto, finalità e definizioni )**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Trevi a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività di interesse e rilevanza pubblica.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di atti, manifestazioni, congressi, concorsi, ed iniziative di particolare interesse per la città di Trevi.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per patrocinio il sostegno del Comune all'associazione dell'immagine a iniziative ritenute conformi alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**Articolo 2**  
**(Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale)**

1. La Giunta Comunale può concedere il patrocinio ad associazioni, comitati, enti e fondazioni, altri organismi no profit, soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale, persone giuridiche e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, operanti nel territorio di Trevi, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa nel territorio Comunale, ed eventualmente in Comuni aderenti alle manifestazioni.

Pertanto è ammesso il patrocinio nel caso in cui nella manifestazione:

- contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza trevana favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- sia legata alle tradizioni locali;
- abbia carattere nazionale o internazionale;
- sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative:

- di carattere partitico o sindacale;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che risultino lesive dell'immagine del Comune.

**Articolo 3**  
**( Forme di Patrocinio Comunale )**

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la Giunta Comunale può concedere il suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;

- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;

- l'esenzione dai tributi comunali (tosap, pubblicità, pubbliche affissioni).

#### **Articolo 4 (Procedure per la concessione di patrocini)**

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Trevi, ovvero la concessione dell'utilizzo dello Stemma Istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

I soggetti interessati devono presentare domanda scritta di patrocinio, nella forma di cui all' allegato modulo, reperibile presso lo Sportello del Cittadino e sul sito [www.comune.trevi.pg.it](http://www.comune.trevi.pg.it).

Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e devono contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa.

Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza del modulo debitamente compilato in ogni sua parte.

Nel caso di inesatta o incompleta compilazione del modulo l'Amministrazione può chiedere integrazioni.

Il patrocinio richiesto per iniziative con profili commerciali e lucrativi, può essere altresì concesso con provvedimento di giunta adeguatamente motivato, purché l'iniziativa risulti di particolare rilevanza per la comunità locale.

#### **Articolo 5 (Concessione del patrocinio)**

La concessione del patrocinio può avvenire:

- con l'utilizzo del logo del Comune di Trevi sul materiale promozionale dell'iniziativa;
- senza l'utilizzo del logo del Comune di Trevi sul materiale promozionale dell'iniziativa.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata, nonché di essere affiancato da loghi di altri servizi comunali (per esempio, Biblioteca).

La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa.

#### **Articolo 6 (Utilizzo dello stemma/logo)**

Il soggetto patrocinato appone sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa la dicitura "con il patrocinio del Comune di Trevi" e laddove autorizzato anche il logo".

**Articolo 7**  
**(Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma/logo)**

L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell'Ente stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l'uso dello stemma/logo. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Trevi venissero utilizzati impropriamente, senza necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

**Articolo 8**  
**( Disposizioni finali )**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.